



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
DIVISIONE VII  
Istituti di patronato ed assistenza sociale  
Contribuzioni minori

MA005 A003 188

Agli Istituti di patronato e di assistenza  
sociale

Alle Direzioni interregionali del Lavoro

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro

All'INPS

All'INAIL

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali

Al Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali

Al Capo della Segreteria tecnica del Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali

Al Segretario generale del Ministro del  
lavoro e delle politiche sociali

LORO SEDI

**OGGETTO: Modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193.**

Recenti disposizioni normative hanno apportato significative modifiche alla disciplina relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, attraverso una serie articolata di interventi che hanno previsto, tra l'altro, l'estensione oltre il confine nazionale delle funzioni proprie degli Istituti in parola.

Pertanto la rilevanza assunta dalle attività di patrocinio svolte all'estero dai Patronati, pone l'esigenza di provvedere ad una "valorizzazione" dei relativi interventi garantendone una

1/3

maggiore efficienza. Si rende quindi necessario, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di cui alla nota prot. n. 29/0002938 del 6 maggio 2016, rivedere le modalità di statisticazione delle prestazioni svolte in favore dei cittadini emigrati, di cui alla circolare n. 5 del 18 marzo 2010 e circolare n. 1 del 25 gennaio 2012, tenendo conto dei criteri individuati dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante il regolamento per il finanziamento degli Istituti in questione, che così recita:

*"E' riconosciuta l'attività svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:*

*a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;*

*b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;*

*c) gli interventi di sedi estere che coinvolgono altre sedi estere sono riconosciute ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento."*

In ordine al richiamato comma 3, dell'articolo 3, lettera *a)* del citato decreto n. 193/2008, è stata a suo tempo riconosciuta ai Patronati, con circolare ministeriale n. 5 del 18 marzo 2010, la facoltà, peraltro confermata in quella successiva n. 1 del 25 gennaio 2012, di utilizzare il c.d. modello di comportamento e, dunque, *"di incaricare o meno della trattazione di una pratica la propria sede, ove attiva, nello stato estero di residenza dell'ente erogatore della prestazione"*, scegliendo a quale struttura territoriale - italiana o straniera - attribuire il punteggio connesso ai relativi interventi.

Alla luce delle modifiche del sistema regolatorio degli Istituti di patronato, al fine di garantire una maggiore trasparenza ed omogeneità delle rilevazioni, i predetti Istituti non possono più optare in base al modello di comportamento precedentemente adottato, dovendosi, per contro, attenere a quanto di seguito riportato.

Per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori esteri, anche qualora la relativa pratica sia stata acquisita da una sede di Patronato italiana, questa dovrà attivarsi affinché la pratica in argomento sia trattata dall'ufficio dell'Istituto di patronato ubicato nello Stato estero interessato. Soltanto nel caso di assenza della sede estera, compete alla sede italiana la trattazione della pratica.

Invece, le pratiche concernenti l'ottenimento di prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori italiani, acquisite da sede estera, devono essere trattate in Italia, con la conseguenza che, in questa seconda ipotesi, sarà la sede di patronato straniera ad assicurare la corretta trattazione dell'intervento in Italia.

Per quanto concerne, invece, gli interventi in convenzione internazionale – previsti dalla lettera *b)* del menzionato comma 3, dell'articolo 3, del D.M. n. 193/2008 - sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera, indipendentemente dall'ufficio dell'Istituto di patronato (italiano o straniero) che ha acquisito il mandato di patrocinio.

Infine, in merito agli interventi di cui alla lettera *c)*, riferiti al conseguimento di prestazioni che interessano più sedi estere, ciascuna sede estera presente nei diversi Stati coinvolti statistica la parte di intervento calcolato in pro-rata secondo la normativa del paese in cui è ubicata; qualora non siano presenti sedi del Patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza.

Le richiamate attività sono rilevate sulla base dello schema sotto indicato:

Attività estera	Chi statistica	
	Sede italiana	Sede estera
<b><i>Interventi per prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori esteri:</i></b> sono trattati da sede estera, anche se acquisiti da sede di Patronato italiana. <b>(1)</b>		<b>X</b>
<b><i>Interventi per prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori italiani:</i></b> sono trattati da sede italiana, anche se acquisiti da sede di Patronato estera.	<b>X</b>	
<b><i>Interventi in convenzione internazionale</i></b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b><i>Interventi di sedi estere che coinvolgono altre sedi estere</i></b> <b>(2)</b>		<b>X</b>

**(1)** Se non presente la sede estera, la sede italiana statistica la pratica.

**(2)** Per ogni sede estera presente nei diversi Stati; se non presenti sedi di patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza.

La presente circolare trova applicazione per le attività innanzi elencate il cui mandato di patrocinio decorre dal giorno successivo alla data odierna.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta Ferrari